



Roma, 13/10/2025

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202508808/AG
Oggetto: **TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, sentenza n. 394 del 23 settembre 2025 – indennità di residenza farmacie rurali: natura ordinatoria del termine di presentazione della domanda**
Circolare n. 15555
Sito sì
8.3
IFO sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F
.I.
LORO SEDI

***TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, sentenza n. 394/2025:
natura ordinatoria del termine di presentazione delle istanze di indennità di
residenza delle farmacie rurali sussidiate***

Si informa che il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, sezione prima, con sentenza n. 394/2025, pubblicata il 23 settembre 2025 ([clicca qui](#)), ha stabilito un importante principio sulla natura ordinatoria del termine di presentazione delle istanze di indennità di residenza delle farmacie rurali sussidiate.

Nella fattispecie, il TAR ha accolto il ricorso proposto da alcune farmacie rurali sussidiate per l'annullamento dei provvedimenti di diniego dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di corrispondere l'indennità di residenza per il biennio 2022 – 2023, motivato sulla violazione del termine del 31 marzo 2022, ritenuto perentorio dall'Amministrazione.

Il Giudice Amministrativo, con decisione conforme ad altri precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto di aderire all'orientamento che qualifica il termine in esame come "ordinatorio".

Per il TAR la L. 221/1968 definisce il contributo quale “*spesa fissa obbligatoria*”, cui è dedicato un apposito stanziamento (art. 6, comma 1), al fine di sovvenzionare tutte le richieste a fronte della verifica dei requisiti previsti.

Non si tratta, pertanto, di contributi a *plafond* limitato, accessibili con procedura evidenziale solo a coloro che propongano l’istanza entro un certo termine, nel rispetto della par *condicio competitorum*, bensì, di un’indennità che spetta a fronte della sussistenza di determinati requisiti.

Inoltre, per i Giudici amministrativi, “*la citata norma prevede che l’erogazione finale sia assicurata “entro e non oltre” (art. 6, comma 4), palesando la volontà del legislatore di fissare, solo per questa scadenza, un termine perentorio*”.

In relazione alla domanda di indennità, invece, è previsto (art. 4) che “*gli interessati “devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza”, senza l’inciso “entro e non oltre” o altra precisazione in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine, non deponendo, quindi, l’utilizzo del verbo “devono” (come precisato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella citata decisione n. 4935 del 6 giugno 2025) per la volontà del Legislatore di prevedere la perentorietà del termine*”.

Sotto altro profilo, l’Amministrazione resistente non ha specificato quali sarebbero le difficoltà gestionali dell’erogazione dell’indennità in relazione ad una domanda “tardiva” (nel caso specifico di pochi giorni) “*atteso che, invece, il contributo è definito “obbligatorio” dalla legge ed è individuato un apposito stanziamento in base all’oggettiva ubicazione della farmacia*”.

Per i Giudici amministrativi, in conclusione, il rigetto delle istanze a fronte di un minimo ritardo nella presentazione rispetto al termine di legge risulta, sproporzionato e non giustificato da esigenze organizzative o contabili della Pubblica Amministrazione.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)